



Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca
CONVITTO NAZIONALE STATALE
"PIETRO COLLETTA"

Scuola Primaria – Scuola sec. di 1° grado
Scuola sec. di 2° grado: Liceo Classico e Liceo Classico Europeo
C.so V. Emanuele II – 298 – 83100 AVELLINO – ITALIA



CRITERI DI VALUTAZIONE SCRUTINIO FINALE

Normativa di riferimento

Comma 2 dell'art. 193 bis T.U.297/94 - O. M. N. 80 del 09/03/95 - O.M. 330/97 – O.M. 65/98 – O.M. 90/01 - D.M. 80/07 – O.M. 92/07 – O.M. 30/08 – Legge 30 ottobre 2008, n. 169 - DPR 122/09 - O.M. 350 del 02/05/18 – DLgs. 62/17 – O.M. 53/21 – Nota MI n.699 del 06/05/21

Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.

Condizioni per procedere alla valutazione finale

L'art 14 comma 7, del D.P.R. 122/09 stabilisce che per procedere alla valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato, tenendo in debito conto le deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

Ammissione alla classe successiva

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che, in sede di scrutinio finale, conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (DPR 122/09), compresa l'Educazione civica.

Ammissione all'esame di stato

Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste dall'articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;

- b) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina, compresa Educazione civica; nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo;
- c) voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Sospensione del giudizio (D.M. 80/07, O.M.92/07 e art.4, comma 6, del DPR 122/09)

- Il Consiglio di classe sospende il giudizio di ammissione nei confronti degli studenti che, all'atto dello scrutinio finale, presentino massimo tre insufficienze, procedendo ad una valutazione della possibilità degli alunni di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
- Il Consiglio di classe provvederà a predisporre attività di recupero nel periodo estivo per le insufficienze gravi. Tali attività saranno articolate secondo un calendario per le materie e per i gruppi di studenti individuati in sede di Collegio dei docenti. Per le insufficienze lievi, gli allievi provvederanno ad un recupero autonomo. Il Consiglio comunicherà alle famiglie le decisioni assunte indicando i voti proposti nello scrutinio, gli interventi di recupero, le modalità e i tempi delle relative verifiche.

Non ammissione

Non sono ammessi alla classe successiva gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino una votazione riferita al comportamento inferiore a sei decimi e/o insufficienze gravi (voto 1-4) in più di tre discipline, non colmabili, a giudizio del Consiglio di classe, con interventi di recupero entro la fine dell'anno scolastico.

Non sono altresì ammessi alla classe successiva gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino insufficienze anche non gravi, ma diffuse nella quasi totalità delle discipline.